

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1074 del 30 agosto 2022

Approvazione del modello, delle caratteristiche e delle modalità di apposizione della tabella perimetrale prevista dall'art. 27, commi 3 bis e 3 ter della Legge Regionale n. 50 del 9 dicembre 1993.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, si approvano il modello, le caratteristiche e le modalità di apposizione della tabella perimetrale a identificazione delle colture soggette a parziale divieto di caccia ai sensi dell'art. 27, commi 3 bis e 3 ter della Legge Regionale n. 50 del 9 dicembre 1993, introdotti dalla Legge Regionale n. 21 del 9 agosto 2022.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale n. 21 del 09 agosto 2022, il Consiglio Regionale ha approvato le modifiche alla Legge Regionale n. 50 del 9 dicembre 1993 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e del prelievo venatori*". In particolare, sono stati aggiunti, all'art. 27 - 'Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia', i commi 3 bis e 3 ter relativi alla protezione dei fondi agricoli caratterizzati da colture a vigneto e uliveto con impianto di irrigazione a goccia non interrato e disposto lungo i filari.

In tali contesti, infatti, a tutela degli investimenti nelle infrastrutture presenti nel territorio, salvaguardando l'attività imprenditoriale esercitata dai proprietari o conduttori del fondo, si è inteso vietare lo sparo durante l'esercizio venatorio in attività vagante nonché lo sparo in direzione degli stessi a meno di 50 metri di distanza.

D'altro canto, è stata mantenuta la possibilità di esercitare le operazioni di prelievo venatorio in regime di selezione, mediante utilizzo di fucile a canna rigata, in quanto tipologia di attività venatoria fortemente disciplinata, e di controllo della fauna selvatica in ottemperanza all'art.17 della stessa Legge Regionale 50/1993, in quanto attività funzionale alla migliore gestione del patrimonio zootecnico, alla tutela del suolo, ai motivi sanitari, alla selezione biologica, alla tutela del patrimonio storico-artistico e delle produzioni zoo- agro- forestali ed ittiche.

Al fine di identificare correttamente i confini delle aree soggette a tutela introdotte con il comma 3 bis, il comma 3 ter ha posto l'obbligo di tabellazione secondo modello e modalità di apposizione stabilite dalla Giunta Regionale.

Visto anche l'art. 33 della Legge Regionale n.50/1993, che detta disposizioni in ordine alla tabellazione da apporre al fine di identificare zone sottoposte a particolare regime, e il DPGR n. 36 del 15 aprile 2022, che approva i modelli di tali tabelle, si intende disporre il modello grafico della tabella segnaletica, comprensivo delle misure, dei colori, delle caratteristiche e delle modalità di apposizione della stessa, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante approvare le misure.

Infine, si propone di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria ad apportare eventuali marginali e non sostanziali modifiche e/o integrazioni al modello approvato con il presente provvedimento in relazione a particolari esigenze di natura tipografica o per eventuali adeguamenti del testo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 09 agosto 2022;

Visto l'articolo 27, commi 3 bis e 3 ter, della Legge Regionale n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

RICHIAMATO l'articolo n. 33 della Legge Regionale n. 50/1993;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 15 aprile 2022;

VISTO l'art.2, comma 2 della L.R. n. 54/2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi e per i fini di cui all'art. 27, commi 3 bis e 3 ter della Legge Regionale n. 50/1993, il modello della tabella segnaletica, comprensivo delle misure, dei colori, delle caratteristiche e delle modalità di apposizione della stessa, per l'identificazione delle colture soggette a parziale divieto di caccia (vigneto e uliveto con impianto di irrigazione a goccia non interrato, disposto tra i filari), di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico- Venatoria di apportare eventuali marginali e non sostanziali modifiche e/o integrazioni al modello approvato con il presente provvedimento in relazione a particolari esigenze di natura tipografica o per eventuali adeguamenti del testo;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico- Venatoria dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.